



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

16/89/SR11/C4

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CHE INDIVIDUA LE RETI FERROVIARIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 LUGLIO 2015, N. 112, RECANTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CHE ISTITUISCE UNO SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO UNICO, PER LE QUALI SONO ATTRIBUITE ALLE REGIONI LE FUNZIONI E I COMPITI DI PROGRAMMAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE

Punto 11) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'intesa sullo schema di decreto in oggetto, all'accoglimento delle proposte di modifica contenute nel testo allegato al presente documento.

Roma, 3 agosto 2016



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Decreto N.

Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgvo n. 112 del 15 luglio 2015 e per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del D.Lvo n. 422 del 19 novembre 1997 (Attuazione dell'art. 1 comma 6 del D.Lgvo n. 112 del 15 luglio 2015).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, recante: " *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto*";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante " *Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59*" (G.U. n.287 del 10.12.1997);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante " *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni*" (G.U. n.92 del 21.04.1998 – Suppl.Ord n.77);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante " *Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie*" e s.m.i.;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2005 recante " *Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria*" (attuativo dell'articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)- G.U. n. 256 del 3 novembre 2005;

Considerato che l'art. 1, comma 6 del D.Lg.vo 112/2015 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al comma 4 del medesimo articolo;

Considerato che l'art.10, comma 3, del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, si applica sino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Considerato che fino al rilascio ai soggetti interessati delle autorizzazioni, certificazioni e licenze di cui al D.Lgs 162/2007 e al D.Lgs. n.112/2015, è necessario garantire la continuità dell'esercizio ferroviario;

Preso atto che allo stato attuale sulle reti regionali non risultano ancora completati i sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale, richiesti all'articolo 27 comma 4 del Decreto legislativo 162/2007 per l'applicazione sulle reti regionali del Decreto legislativo 162/2007 medesimo;

Considerato che l'introduzione di tecnologie più avanzate secondo gli standard europei e l'impulso alla installazione delle tecnologie di sicurezza sulle reti regionali rientrano tra le priorità politiche di cui al D.M 7 agosto 2015 n. 286 (Atto di indirizzo 2016);

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del _____;

~~**Ritenuto necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di centoottanta giorni in ragione della circostanza che l'applicazione del D.Lgs 112/2015 alle reti ferroviarie individuate dal presente decreto comporta una serie di adeguamenti nella struttura societaria ed organizzativa dei soggetti attualmente operanti sulle stesse;**~~

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto.
2. Le reti ferroviarie di cui al comma 1 sono elencate nell'Allegato «A» al presente decreto.

Art. 2

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, alle reti di cui all'Allegato «A», si applica il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), svolge i compiti e le funzioni previste dal citato decreto legislativo 162/2007 anche per tali reti.
2. Gli esercenti, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato «A», entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adeguano la propria struttura societaria ed organizzativa alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato «A», sono tenuti allo sviluppo di un proprio sistema di gestione della sicurezza secondo quanto disciplinato dalle normative in vigore e dalle disposizioni emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, attuando quanto previsto in materia nel decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Art. 3

1. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria per le reti di cui all'Allegato «A», ~~fermo restando quanto stabilito al successivo art. 4, almeno 30 giorni prima dell'entrata~~ **entro 180 giorni dall'entrata** in vigore del presente decreto, presentano all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, fornendo altresì la valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario in conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi.
2. Le imprese ferroviarie che già svolgono servizio di trasporto sulle reti di cui all'Allegato «A», ~~fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 4, almeno 30 giorni prima dell'entrata~~ **entro 120 giorni dall'entrata** in vigore del presente decreto, presentano le istanze per il rilascio del certificato di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 162/2007 e della licenza, ove non già posseduta, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2015.
3. Per garantire la continuità del servizio ferroviario, fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attività, in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati dalle Autorità ed Amministrazioni competenti per le reti di cui all'Allegato «A». A far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa, comunque, ogni competenza in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui gestori dell'infrastruttura ferroviaria, sulle imprese ferroviarie e sulle reti di cui all'Allegato «A» che sia in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Art. 4

~~Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il centoottantesimo giorno dalla sua pubblicazione.~~

Roma,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Allegato «A»

Linee ferroviarie	Gestore infrastrutture	Imprese esercenti i servizi di trasporto	Regione
Settimo Torinese-Rivarolo Canavese Rivarolo Canavese – Pont Canavese	Gruppo Torinese Trasporti GTT S.p.a.	Gruppo Torinese Trasporti GTT S.p.a.	PIEMONTE
Milano - Saronno Milano Bovisa – Erba – Asso Saronno-Como Saronno – Varese - Laveno Saronno - Novara Saronno-Seregno Seveso - Camnago Busto Arsizio/Vanzaghella – Malpensa Aeroporto (Terminal 2)	FERROVIENORD S.P.A.	TRENORD srl	LOMBARDIA
Udine-Cividale	FERROVIE UDINE-CIVIDALE s.r.l.	SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE s.r.l.	FRIULI VENEZIA GIULIA
Mestre-Adria	SOCIETA' SISTEMI TERRITORIALI SPA	SOCIETA' SISTEMI TERRITORIALI SPA	VENETO
Bologna-Portomaggiore-Dogato Ferrara-Codigoro Reggio Emilia-Guastalla Reggio Emilia-Ciano D'Enza Reggio Emilia-Sassuolo Reggio Emilia-San Lazzaro Modena-Sassuolo Casalecchio-Vignola Suzzara-Ferrara Parma-Suzzara	FER s.r.l.	TPer s.r.l.	EMILIA ROMAGNA
Arezzo-Stia Arezzo-Sinalunga	RFT S.p.a.	TFT S.p.a.	TOSCANA
Terni-Perugia-Sansepolcro Perugia-S.Anna	UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA	UMBRIA
San Vito-Lanciano-Castel di Sangro Torino di Sangro-Archi	Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.a	Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.a	ABRUZZO
Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese Benevento-Cancello	E.A.V. srl	E.A.V. srl	CAMPANIA
Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta Bari-Lamasinata-Aeroporto-Bivio S.Spirito Bari-Lamasinata-Quartiere S.Paolo	FERROTRAMVIARIA S.p.a.	FERROTRAMVIARIA S.p.a.	PUGLIA
Foggia-Lucera San Severo-Rodi-Peschici	FERROVIE DEL GARGANO srl	FERROVIA DEL GARGANO srl	
Bari-Taranto Martina Franca-Lecce Novoli-Nardo'-Gagliano Leuca Casarano-Gallipoli Lecce-Gallipoli Maglie-Otranto	FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI srl	FERROVIE DEL SUD-EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI srl	